



## UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

Città Metropolitana di Firenze

### L'ORGANO DI REVISIONE

#### P A R E R E

**OGGETTO: proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione relativa alla modifica del Regolamento generale delle entrate dell'Ente.**

Il sottoscritto, nella sua qualità di Revisori Unico dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie,

#### VISTO

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- la bozza di deliberazione di Consiglio dell'Unione relativa alle variazioni proposte al Regolamento generale delle entrate dell'Ente, trasmessa con email del 27.11.2017 corredata dal solo regolamento variato;
- la reperita deliberazione esecutiva di Consiglio dell'Unione n. 18 del 03.08.2016, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate dell'Ente ed i relativi allegati;
- il proprio parere negativo espresso in merito in data 28 novembre 2017;
- la bozza di deliberazione di Consiglio dell'Unione relativa alle ulteriori variazioni proposte al Regolamento generale delle entrate dell'Ente a seguito di parere negativo espresso dallo scrivente revisore, trasmessa con email del 15.02.2018 corredata dal regolamento corretto negli aspetti formali evidenziati e da una nota sottoscritta dalla responsabile del servizio finanziario, Dott.sa Tinacci Paola, e dal vicesegretario, Dott. Lepri Tiziano;
- la richiesta pervenuta con comunicazione mail del 27.04.2018, con cui veniva richiesto il parere in merito ad una proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione relativamente al Regolamento generale delle entrate dell'Ente immutata rispetto alla precedente, se non nella correzione di aspetti formali;

- e considerato il contenuto delle interlocuzioni intercorse con la stessa Responsabile del servizio finanziario ed il Vicesegretario a riguardo, in ultimo in data 03.05.2018;
- la bozza di deliberazione di Consiglio dell'Unione relativa alle ulteriori variazioni proposte al Regolamento generale delle entrate dell'Ente a seguito di quanto contenuto nel parere negativo citato e delle interlocuzioni intervenute, trasmessa con email del 08.05.2018, corredata dal regolamento integrato negli aspetti formali e sostanziali ivi indicati;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.sa Paola Tinacci;

### PRESO ATTO

- che la proposta di deliberazione in oggetto, prospetta le seguenti modifiche al Regolamento generale delle entrate dell'Ente vigente:
  - dell'art. 2: integrandolo con un rinvio allo stesso Regolamento nei casi di mancata regolamentazione specifica dei singoli servizi;
  - dell'art. 13: integrando il secondo comma con una graduazione della rateizzazione sulla base dell'importo; aumentando, al quarto comma, l'importo minimo rateizzato sul quale può essere richiesta fidejussione; correggendo il quinto comma dell'errore materiale commesso con l'approvazione del 2016 (allora non rilevato da alcuno), relativo all'individuazione del valore (minimo) rateizzabile;
- dell'attuale normativa vigente in tema di Rateizzazione del debito tributario:
  - ♦ D. Lgs. n. 159/2015, art. 10: che prevede che per i piani di dilazione concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti;
  - ♦ D. L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52: che ha disposto la possibilità per il debitore di chiedere un piano di dilazione straordinario fino a 120 rate. Inoltre prevede che la rateizzazione ottenuta viene revocata in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
  - ♦ D. L. 6 dicembre 2011, n. 201: che ha previsto la possibilità, in caso di peggioramento della situazione di difficoltà economica, di prorogare le rateizzazioni già concesse fino a un massimo di ulteriori 72 rate. Inoltre è stata introdotta la possibilità di ottenere un piano di rateizzazione a rata variabile crescente;
  - ♦ D. P. R. 602/1973, art 19: che prevede la dilazione del pagamento, su richiesta del contribuente, delle somme iscritte a ruolo, in presenza di situazione di difficoltà;

- dell'attestata impossibilità per l'Ente di dare attuazione a forme solutorie alternative, per carenza di servizi propri gestiti;

#### **RILEVATO**

- che l'art. 1, c. 2, let. b) dichiara, tra gli "scopi" della regolamentazione, quello di "ottemperanza ai principi di equità" e che nella rinnovata versione di Regolamento questi appaiono più coerenti rispetto alle modalità di dilazioni del debito concesse a livello statale (sopra riportate);
- che, peraltro, l'allungamento delle dilazioni concesse dovrebbe potenzialmente migliorare il rispetto del principio di "ottimizzare l'attività amministrativa e fiscale dell'Ente", dovendosi ragionevolmente attendere maggiori incassi da un allungamento dei tempi e da una riduzione dell'importo mensile necessario al corretto adempimento;

Tutto quanto sopra esposto, il Revisore esprime

#### **parere FAVOREVOLE**

in merito alla proposta deliberazione **relativa alla modifica del Regolamento generale delle entrate**, come in ultimo strutturata dall'Ente,

#### **suggerendo:**

comunque di valutare, anche sulla base dell'operatività riscontrabile a seguito dell'applicazione del nuovo regolamento:

- una più compiuta previsione dell'Istituto del contenzioso, di cui al D. Lgs. n. 546/1992;
- l'eventuale previsione di forme agevolative più incisive, per favorire la maggiore adesione possibile.

Pontassieve, 08 maggio 2018

L'ORGANO DI REVISIONE

*Dott. Giorgio Boncompagni*

